



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

ORDINE DI SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L'EMERGENZA COVID - 19

Il Presidente di Sezione

Visto il provvedimento emesso in data 6 marzo 2020 dai Capi degli Uffici Giudiziari presso la Corte di Appello e presso il Tribunale di Genova, con l'adesione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e dell'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione Ligure;

Visto il successivo DPCM in data 8 marzo 2020 che prevede misure stringenti per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;

Rilevato che, in data di ieri, è stato emesso il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Rilevato che l'**art. 1 del suddetto decreto ha previsto espressamente che dalla data odierna e sino al 22 marzo 2020 “le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”;**

Rilevato che le **eccezioni** previste dalla citata disposizione nella materia civile riguardano tra l'altro: 1) le **cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità**; 2) i **procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona**; 3) i **procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione “nei soli casi in cui viene dedotta una situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute**; 4) i **procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**; 5) i **procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194**; 6) i **procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli**

②

abusi familiari; 7) i procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”;

Rilevato che anche nel citato provvedimento assunto dai Capi degli Uffici Giudiziari, per quanto concerne il **settore civile** è stato disposto il rinvio **“di ufficio” delle udienze “relative a procedimenti che non presentino i caratteri di urgenza, chiamati alle udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 4 aprile 2020”;**

Ritenuto che, per quanto concerne le udienze in materia di **separazione consensuale** e di **divorzio congiunto**, le quali non rivestono carattere di urgenza, esse **dovranno essere rinviate d’ufficio dai magistrati onorari designati a data successiva al 4 aprile 2020, fatta salva la possibilità per i legali interessati di concordare con l’Ufficio “udienze a distanza”, sempre da tenersi a cura dei giudici onorari della Sezione;**

Ritenuto, pertanto, che i magistrati onorari designati alle attività sopra indicate dovranno tempestivamente notiziare la Cancelleria in ordine alle future date di trattazione delle cause rinviate e/o non effettuate ai fini di poter comunicare alle parti le suddette nuove date di udienza;

Ritenuto che, per quanto concerne **le udienze in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione**, di competenza dell’Ufficio del Giudice Tutelare, trattate dai magistrati togati e dai magistrati onorari, esse **dovranno essere rinviate d’ufficio a data successiva al 4 aprile 2020 a meno che non venga dedotta dalle parti o sia ravvisabile d’ufficio una situazione di assoluta urgenza non risolvibile neppure con l’adozione di provvedimento provvisori, e sempre che il trasferimento e l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risultino incompatibili con le sue condizioni di età e di salute;**

Ritenuto che, parimenti, dovranno essere rinviate di ufficio a data successiva al 4 aprile 2020, **gli accessi esterni dei magistrati onorari presso abitazioni private, strutture sanitarie, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, finalizzati all’audizione o all’esame dei soggetti coinvolti nelle procedure in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, a meno che non venga dedotta dalle parti o sia ravvisabile d’ufficio una situazione di assoluta urgenza non risolvibile neppure con l’adozione di provvedimento provvisori;**

Ritenuto che, per quanto concerne le udienze e gli accessi esterni in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione di competenza l’esistenza di una situazione di urgenza indifferibile, come sopra enunciata, tale da rendere indispensabile la trattazione dell’udienza o l’accesso esterno dell’Ufficio, dovrà essere dichiarata dal Giudice Tutelare togato designato alla trattazione del procedimento;

Ritenuto che i magistrati onorari designati alle attività sopra indicate nell'ambito dell'Ufficio Tutela, dovranno tempestivamente notificare la Cancelleria in ordine alle future date degli accessi e delle udienze non effettuate ai fini di poter comunicare alle parti le suddette nuove date.

P.Q.M.

provvede in via di urgenza con il seguente

ORDINE DI SERVIZIO


disponendo:

- 1) l'immediato rinvio di ufficio delle udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, a data successiva al 4 aprile 2020;
- 2) l'immediato rinvio di ufficio delle udienze in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione di competenza dell'Ufficio del Giudice Tutelare a data successiva al 4 aprile 2020, ove non siano ravvisabili le situazioni di assoluta necessità e urgenza richiamate nella parte motiva del presente ordine di servizio;
- 3) l'immediata sospensione degli accessi esterni dei magistrati onorari presso abitazioni private, strutture sanitarie, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, finalizzati all'audizione o all'esame dei soggetti coinvolti nelle procedure in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ove non siano ravvisabili le situazioni di assoluta necessità e urgenza richiamate nella parte motiva del presente ordine di servizio, ed il rinvio di tali attività a data successiva al 4 aprile 2020.

Efficacia immediata.

Si comunichi a tutti i giudici togati e onorari della Sezione, ai Dirigenti le Cancellerie interessate, e per conoscenza al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e al Dirigente Amministrativo.

Genova, 9 marzo 2020.



Il Presidente di Sezione

Francesco Mazza Galanti



(3)

